



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 19 del 28/09/2012

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.-

L'anno duemiladodici addi ventotto del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
PASOTTI ANTONIO	Sindaco	X	
BENDINELLI DAVIDE	Consigliere	X	
BENDINELLI MARIO	Consigliere	X	
MANZALINI FEDERICO	Consigliere	X	
FERRI CLEMENTE	Consigliere	X	
SALIER PAOLO	Consigliere	X	
PINAMONTE MICHELA	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
MONESE GIORDANO	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
BERTAME' MICHELA	Consigliere	X	
PELLEGRINI DONATO	Consigliere		X

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. VOTANO ELEONORA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

ALLEGATO A)

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 18/09/2012

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.-**

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, li 18/09/2012



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Garda, li 18/09/2012



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale l'istituzione dell'imposta municipale propria, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014;
- VISTO l'art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44, recante importanti modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di imposta municipale propria;
- VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.11.1992 n. 504 e dell'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006 n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- VISTO l'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, anche per l'imposta municipale propria;
- VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- RITENUTO, pertanto, opportuno, nell'ambito della predetta potestà regolamentare, adottare un Regolamento comunale al fine di integrare la disciplina sopra citata per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, secondo il quale entro il 30.09.2012, sulla base dei dati aggiornati, e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria, con effetto dal 01.01.2012;
- ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012;
- ESAMINATE le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la predisposizione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, secondo il quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- RITENUTO, secondo il disposto di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, di poter prevedere un'aliquota agevolata in favore delle unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, nonché in favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in materia di invio e di pubblicazione delle deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 12.09.2012, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Proposta di adozione, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" di cui trattasi;
- ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, predisposto secondo i criteri e le disposizioni di cui sopra, composto da n. 8 articoli, allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;
- TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01.01.2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
- RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento comunale;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile soprariportati,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", composto da n. 8 articoli, redatto conformemente alla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale - Allegato B);
2. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2012;
3. di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria;
4. di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo, annualmente, con specifica deliberazione;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;


6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 - T.U.E.L.-

PROPONENTE: IL SINDACO
Antonio Pasotti



COMUNE DI GARDA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2012.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag.	3
Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	Pag.	3
Art. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	Pag.	3
Art. 4 - ASSIMILAZIONI	Pag.	4
Art. 5 - AGEVOLAZIONI	Pag.	4
Art. 6 - VERSAMENTI	Pag.	5
Art. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	Pag.	5
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	Pag.	5

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina per l'applicazione nel Comune di Garda dell'imposta municipale propria "sperimentale", istituita dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, al fine di autolimitare il proprio potere di accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello minimo determinato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello determinato, non si procede al rimborso.

ART. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, si precisa che sono considerati tali i fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

ART. 4 - ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve presentare al Servizio Tributi comunale apposita dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende usufruire del beneficio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni previste. In caso contrario, il soggetto passivo deve comunicare il venir meno delle condizioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si è verificato.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'imposta, può essere applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214:

a) per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Il contribuente, proprietario o titolare del diritto reale di godimento, deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono la fruizione dell'applicazione dell'aliquota agevolata, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare al Servizio Tributi comunale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta per il quale si intende far valere l'agevolazione. Detta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati; in tal caso il contribuente è tenuto a comunicare le modificazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui le stesse sono intervenute. Ai fini dell'individuazione delle eventuali pertinenze di cui sopra, si precisa che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In sede di prima applicazione della presente norma regolamentare, si considerano valide le dichiarazioni sostitutive già presentate dai contribuenti relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) purché siano comunque rispettate le condizioni previste sopra.

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ART. 6 - VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il contribuente che ha effettuato il versamento ne dia comunicazione al Servizio Tributi comunale.
2. Non devono essere eseguiti versamenti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad € 12,00.

ART. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo complessivo, comprensivo di interessi, non superi l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle a debito a titolo di imposta municipale propria, anche relativamente ad annualità d'imposta differenti nonché relativamente ai contitolari. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012.

ALLEGATO C)

COMUNE DI GARDA Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2012

PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: "ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".

INTERVENTI

SINDACO: I punti 4 e 5 dell'O.d.G. sono collegati fra di loro.

Come sapete, l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, ha istituito l'Imposta Municipale propria, cosiddetta IMU, in sostituzione dell'ICI.

Come previsto dalla vigente normativa, e seguendo le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo predisposto un Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU - composto da 8 articoli, che entra in vigore dall'01.01.2012.

Vi ricordo che lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria, che questa sera andiamo ad approvare, è stato proposto al Consiglio Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 12.09.2012.

Passo la parola al Consigliere incaricato al Bilancio, Ferri Ivan, per ulteriori precisazioni.

FERRI IVAN: Per quanto riguarda il Regolamento sull'IMU, prima di tutto vorrei precisare che abbiamo avuto tempo fino al 30 settembre per approvarlo, e arriviamo proprio all'ultimo momento ad approvarlo perché abbiamo aspettato il maggior numero di informazioni possibili da Roma per quanto riguarda il gettito dell'IMU e le stime per definire le aliquote. Avremmo potuto benissimo lasciare le aliquote stabilite dallo Stato, e questo Regolamento non sarebbe servito, però quando abbiamo definito il Bilancio 2012 ci siamo impegnati a definire delle aliquote che potessero venire incontro alle esigenze dei cittadini gardesani e in particolare anche di fasce disagiate.

Per quanto riguarda il dettaglio del Regolamento, gli articoli più importanti sono l'articolo 4 e l'articolo 5. Nell'articolo 4, definito "assimilazioni", viene praticamente istituita la possibilità per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di esigenze permanenti di problemi di sanità, di avere l'assimilazione all'abitazione principale. Il problema, infatti, dell'IMU, e che è venuto fuori dopo che hanno definito quest'imposta, è che queste categorie di persone avrebbero dovuto pagare l'imposta sulle seconde case, quindi l'aliquota base dello 0,76. Con questo articolo, invece, andiamo a parificare la loro situazione a quella delle abitazioni principali.

Il secondo articolo, invece, più importante, anche quello riguarda le agevolazioni. In particolare due categorie: le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato a parente in linea retta entro il primo grado, ad esempio il padre che concede in comodato al figlio l'uso dell'appartamento, questa categoria beneficia di un'aliquota agevolata. Trattasi sempre di seconda casa, quindi l'aliquota base è dello 0,76, dopodiché possono essere definite delle variazioni su quest'aliquota.

Allo stesso modo abbiamo voluto agevolare anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ad esempio a Garda abbiamo l'Ater. Anche con questo comma di questo articolo abbiamo la possibilità, appunto, di definire un'aliquota agevolata anche per questa categoria.

Anticipando il successivo punto del Consiglio Comunale, sulla base delle aliquote, che poi vedremo successivamente, il gettito IMU, che abbiamo anche, tra l'altro, visto nel punto riguardante la salvaguardia, si aggira intorno ai 2.380.000 euro, di questi 2.380.000, 380.000 euro derivano dal gettito dell'abitazione principale e l'abbassamento dell'aliquota dallo 0,4, che è l'aliquota definita

dallo Stato, allo 0,3, che è quella che abbiamo deciso di applicare, ha comportato per noi una diminuzione di gettito di circa 130.000 euro. Sugli altri immobili, invece, il gettito ammonta a circa 2 milioni. 2 milioni è la quota parte che rimane nelle casse comunali. In realtà il gettito è molto più elevato perché, sulla base dell'Imposta Municipale stabilita dallo Stato, il 50% del gettito viene riversato nelle casse statali, calcolato ovviamente ad aliquota base, quindi 0,76.

Lo spostamento dallo 0,76 allo 0,81, per gli altri edifici, è stato necessario per arrivare ad una stima di IMU che ci permettesse di raggiungere la stima definita dallo Stato, quindi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Vorrei precisare, come ultimo punto, che pochissimi altri paesi hanno inciso e definito un Regolamento sull'IMU, hanno preferito aspettare lasciando tutto com'era, noi invece ci siamo impegnati a venire incontro alle esigenze della cittadinanza e abbiamo definito di abbassare l'IMU sulla prima casa, a parte Peschiera che ha un altro Bilancio, ha altre entrate e ha potuto aumentare la detrazione sulla prima abitazione, azzerando praticamente l'imposta per i residenti. Ho finito qua.

SINDACO: Interventi?

CODOGNOLA: Mi spiace contraddirla, Consigliere Ferri, però c'era tempo fino al 31 di ottobre per l'IMU. C'era tempo fino al 31 di ottobre per le decisioni sull'IMU e fino al 30 novembre per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, quindi perché precipitare le cose? E' in arrivo una piccola rivoluzione per i Bilanci di Province e Comuni, almeno stando a quanto anticipato da fonti vicino al Ministero dell'Interno.

Nella prossima seduta, infatti, il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un Decreto Legge per sciogliere i molti nodi critici che sono emersi in questo tribolato esercizio finanziario 2012, e che hanno già imposto, in precedenza, ripetuti rinvii del termine per l'approvazione dei preventivi fino al 31 ottobre.

Su questo punto, com'è noto, molti interpreti, e lo stesso Governo, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari, hanno affermato che tale disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta. Quindi, Monti e company hanno deciso di chiarire, inserendo nel decreto in discussione, un'ulteriore norma, che dovrebbe fissare in modo chiaro ed univoco al 31 ottobre il termine ultimo per le variazioni di tutti i tributi locali, IMU compresa, quindi anche tassa rifiuti che si diceva.

Sempre alla fine di ottobre dovrebbe essere collocata anche la "dead line" per la presentazione della dichiarazione IMU, dato che il termine attuale, anch'esso fissato al 30 settembre, è stato, di fatto, superato dalla mancata tempestiva approvazione del modello da parte del MEF, che dovrebbe anche chiarire i casi in cui occorre procedere alla relativa compilazione.

Quindi, abbiamo visto che il Regolamento, Voi avete fatto "copia e incolla" dallo schema della normativa vigente, quindi su quello non abbiamo niente da dire, noi vorremmo però che Lei si impegnasse davanti a tutta la cittadinanza, invece - Lei o il Sindaco o chi se ne occupa - per una revisione urgente, al ribasso, di tutte le nostre tariffe catastali, che sono le più alte del lago, in assoluto. Quindi, noi paghiamo delle cifre spropositate per IMU e ICI precedente, perché le nostre tariffe catastali, non si sa per quale motivo nel passato, non sono state contestate. Parliamo di anni e anni fa. Adesso ho visto che avete praticamente unito il punto 4 con il punto 5, quindi, noi sulle aliquote IMU non siamo assolutamente d'accordo. Vi pensavamo in sintonia con il vostro capo Berlusconi, di seguire la via di eliminare, o meglio, di annientare con le detrazioni il peso fiscale sulla prima casa, mentre vediamo anche che l'aliquota... va beh, passa lo 0,3%, però c'è un aumento notevole dell'aliquota base per tutto il resto. Capiamo bene che le casse comunali sono messe male, anche perché non vi è una vera volontà di ridurre i costi o di fare una politica ottimale di questo, ma che vogliate tassare ancora una volta i cittadini e anche attività commerciali e turistiche con aliquote stellari, è veramente assurdo, ben sapendo il problema di queste altissime tariffe catastali rispetto agli altri, e di quanto raccogliete con la continua cementificazione di questo paese.

Io faccio un unico intervento, però vi domando se vi rendete conto che anche nei documenti del P.A.T. avete fatto una serie di errori madornali, il primo fra tutti, appunto, è l'errore di sovrastima

dell'aumento della popolazione, e quindi delle cubature. L'aumento del 6% non è annuale, ma è l'aumento dal 2001 al 2006, quindi in cinque anni. Di questo dovrebbero scrivere i giornali, di questi errori, che Provincia e Regione fanno passare una VAS con errori del genere.

Dal '91 al 2001 gli abitanti sono aumentati del più 4,91%, mentre gli edifici sono aumentati del più 16,14%, quindi in realtà gli edifici hanno avuto un tasso di crescita maggiore rispetto al tasso di crescita degli abitanti di 3,28 volte maggiore, come da Censimento della Regione Veneto. Ci avete fatto pagare un P.A.T. pieno di errori, che vi consigliamo di ritirare, tra l'altro, di 250.000 euro di consulenze, ed è pazzesco quanti errori contiene, errori di tabelle, di stima. Ma poi questo è un errore eclatante, cioè una roba che non sta né in cielo e né in terra. E su questo, poi, su queste cubature, eccetera, tariffe catastali assurde. Assurde. Quindi, noi l'IMU sulla prima casa vogliamo assolutamente che venga tolta, nel modo più assoluto. Fatevi i conti, aspettate un altro mese, ma è una cosa veramente vergognosa.

Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria, Rag. SALIER GIAN MATTEO: Dottoressa Codognola, solo una precisazione. Lei ha detto giusto, "dovrebbe", e "ci sono delle interpretazioni". Queste le conosco benissimo, ma non esiste, allo stato attuale, una norma certa di questo rinvio. Nel dubbio, noi abbiamo rispettato la scadenza del 30 settembre, in quanto per l'IMU è considerata legge speciale. Comunque, siccome un Regolamento può sempre essere variato e anche le aliquote, se ci fosse la necessità c'è la possibilità di variare le aliquote e, se per caso è così, abbiamo tempo fino al 31 ottobre. Solo questo. Poi, per il resto, avete visto le aliquote quelle che sono, e le detrazioni.

CODOGNOLA: Certe politiche...

SINDACO: Interventi ancora? Ivan Ferri.

FERRI IVAN: Per quanto riguarda la revisione delle rendite catastali, concordo comunque che le rendite catastali di Garda siano tra le più elevate del lago e sia una situazione molto spiacevole, non solo per noi, ma anche per i cittadini che devono pagare l'IMU proprio su queste rendite catastali. E' in atto, a livello statale, una riforma del catasto, non si sa quanto e quando verrà terminata, si parla anche di uno-tre anni. Da parte nostra c'è sicuramente l'impegno per cercare di far ridurre queste rendite catastali, bisogna vedere però a che condizioni verranno ridotte queste rendite catastali. Lasciamo sicuramente la porta aperta per quanto riguarda questo impegno. Sulla situazione dell'aliquota 0,81, è stato spiacevole, sicuramente, alzare l'IMU sulle altre abitazioni, delle quali fanno parte, purtroppo, anche le attività produttive, che non se la passano bene, hanno un momento di crisi economica, sicuramente. Noi avremmo voluto tenerle all'aliquota base, mantenerla allo 0,76, il problema era che l'inquadramento normativo dell'IMU non ci permetteva di fare degli interventi ulteriori divisi per categoria catastale, e quindi: o si fa così o si fa così.

Esce dall'emicloio consiliare alle ore 19.15 il Consigliere BERTAME' MICHELA e rientra dopo pochi minuti.

FERRI IVAN: Abbiamo preferito abbassare l'IMU sulle abitazioni principali, perché comunque ne andava a beneficiare tutta la cittadinanza che è residente a Garda. Avremmo voluto fare anche di più per quanto riguarda alcune fasce deboli. L'Assessore al sociale, Manzalini, aveva proposto di fare un abbassamento per quanto riguarda le fasce di reddito o famiglie a bassissimo reddito, che hanno problemi ad arrivare a fine mese, anche qui non abbiamo potuto elevare delle detrazioni ad hoc per queste categorie di reddito, o categorie di cittadini, per cui abbiamo dovuto, in un certo modo, agire solamente sulle aliquote. Comunque vorrei ricordare che, a livello di assistenza sociale e contributi alle famiglie o alle situazioni disagiate del Comune di Garda, non abbiamo mai fatto mancare nulla, per cui non escludo che queste situazioni si possano risolvere anche in altra maniera.

SINDACO: Pongo in votazione? Altri interventi, se no pongo in votazione il punto?

Pongo in votazione il punto n. 4 all'Ordine del Giorno: "Esame e approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria".

Favorevoli? 9 (maggioranza)

Contrari? nessuno

Astenuti? 3 (minoranza).

Si vota l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 9 (maggioranza)

Contrari? nessuno

Astenuti? 3 (minoranza).

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 19 del 18.09.2012 avente per oggetto: "ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA";
- UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sono idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 9 e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e n. 3 astenuti (MONESE GIORDANO, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e BERTAME' MICHELA),

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, considerata l'urgenza di provvedere ai relativi adempimenti nel rispetto dei termini di legge, con voti n. 9 favorevoli e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e n. 3 astenuti (MONESE GIORDANO, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e BERTAME' MICHELA), su presenti e votanti n. 12 Consiglieri, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.-

---oOo---

Deliberazione n. 19 del 28/09/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VOTANO ELEONORA

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 10 OTT. 2012 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 10 OTT. 2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VOTANO ELEONORA

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VOTANO ELEONORA
